



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE
AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE**

Assunto il 11/02/2019

Numero Registro Dipartimento: 171

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 1634 del 13/02/2019

**OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN
APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E DELL'ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL
D.LGS. 42/04. DITTA DI GIROLAMO VINCENZO - COMUNE STALETTI (CZ)..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale” ed in particolare: l’art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni”;

Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante “separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;

Vista la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

Visto il Decreto n. 109 dell’11 ottobre 2018 del Presidente della Regione ad oggetto: “Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria REILLO – Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Ambiente e Territorio” e del Dipartimento “Urbanistica” della Giunta della Regione Calabria”;

Preso atto che con nota prot. 343514 del 11 ottobre 2018 il Dirigente Generale Reggente ha disposto una disciplina transitoria alla D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 succitata, con la quale ha attribuito l’incarico di reggenza provvisoria del neo costituito Settore 6 all’ing. Alitto Gabriele;

Visto il DDG n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione”;

Visto il DDG n. 8646 del 01/08/2018 che ha rimodulato ed assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: “coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica per le province di CZ KR VV”;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;

Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: “Approvazione Direttiva: « Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione” in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005.”.

Premesso che:

- il Comune di STALETTI ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell’articolo unico commi 37, 38 e 39 L. 308/2004 dalla Ditta DI GIROLAMO VINCENZO, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 215038 del 29/06/17, per la realizzazione di un fabbricato sito in località Copanello-identificativi catastali foglio di mappa n. 9 particella n. 351 sub 6;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti all’articolo unico commi 37 e 39 L. 308/2004;
- l’istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di STALETTI in data 28/01/2005 prot. n. 791;
- a seguito dell’istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 362013 del 20/11/17 alla competente Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di

Catanzaro Cosenza e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;

- con pregressa corrispondenza (prot. n. 1233 del 31/01/18, n. 14230 del 20/11/2018) da ultimo con nota prot. n. 360 del 14/01/2019, assunta agli el Dipartimento con prot. n. 18641 del 17/01/2019, è stato acquisito il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 13325 del 16/11/2018, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009 adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e s.m.i. revoca DDG n. 11190 del 23/09/2016";

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 13325 del 16/11/2018, ha ritenuto, nella seduta del 23/01/19, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 2.196,00 (duemilacentonovantasei / 00);
- con ordinanza prot. n. 29450 del 24/01/19, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva e ingiungeva alla Ditta DI GIROLAMO VINCENZO ai sensi dell'articolo unico comma 37 lettera b) L. 308/2004 il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 5.203,20 (cinquemiladuecentotre / 20) di cui € 2.203,20 (duemiladuecentotre / 20) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà ed € 3.000,00 (tremila / 00) da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;
- nella medesima ordinanza si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, con nota prot. n. 1233 del 31/01/18 e successive 14230 del 20/11/2018 e n. 360 del 14/01/2019;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 40410 del 31/01/19, effettuato in data 28/01/19 con con bonifico Bancario n. CRO A100009482703442481423970010IT E F24 N. 0905708900158 presso WIDIBA S.p.A.;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

1. La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta DI GIROLAMO VINCENZO per la realizzazione di un fabbricato sito in località Copanello - identificativi catastali foglio di mappa n. 9 particella n. 351 sub 6.
2. **Di notificare** il presente provvedimento:
 - a) alla ditta DI GIROLAMO VINCENZO;
 - b) al Comune di STALETTI(CZ);
 - c) alla Soprintendenza Archeologica; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;
 - d) al Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria.
3. **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
4. **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Catanzaro

PERRONE RAFFAELE

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ALITTO GABRIELE

(con firma digitale)